



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230

☎ 045 6517157 - fax 045/6518004 E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it

Prot. n. 1420 / IV-08

li, 04 Marzo 2022

BANDO DI GARA 3° ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA MALGA COMUNALE “MARIANETTO”, DURANTE LE STAGIONI MONTICATORIE 2022-2027.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in esecuzione alla propria determinazione n. 45 del 04 Marzo 2022

RENDE NOTO

che il giorno **MARTEDI' 15 (QUINDICI)** del mese di **MARZO** anno **DUEMILAVENTIDUE** alle ore **10.30**, presso la Sala consiliare posta al 3° piano della Sede municipale di Roverè Veronese sita in Piazza Vittorio Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR), avrà luogo il 3° esperimento dell'asta pubblica per la concessione in affitto della malga di proprietà comunale denominata “MARIANETTO”, secondo le modalità regolate dall'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”, nonché dalle ulteriori norme applicabili del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con la presentazione dell'offerta di gara, s'intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nella presente gara e nei rispettivi documenti allegati. La partecipazione all'asta pubblica non costituisce presunzione di ammissibilità e non potrà creare alcun diritto o aspettativa giuridica. Quindi nessun danno emergente o lucro cessante, compenso o rimborso potrà essere preteso dai partecipanti, anche nel caso in cui per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, impedimenti o altre cause di forza maggiore, che contrastino con gli interessi generali, L'Ente in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza non dovesse procedere alla locazione, sospenderla, interromperla o assegnarla in parte. Il Comune potrà altresì procedere all'esclusione dei concorrenti anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento dell'asta o intervenute in seguito alla conclusione della medesima.

1) OGGETTO, DESCRIZIONE, CRITERI E CONDIZIONI DELL'ASTA PUBBLICA

L'asta riguarda la concessione in affitto della Malga di proprietà comunale denominata: “**MARIANETTO**” e del demanio di uso civico, intesa come complesso organico, funzionale e costituita da TERRENI (prati, pascoli, boschi, incolti, etc.), FABBRICATI (baito, stalla, deposito, etc.) e INFRASTRUTTURE (cortile di pertinenza dei fabbricati, strade, pozze naturali di abbeveraggio, etc.). Il carico animale mantenibile e ammissibile, ovvero quanti capi possono essere monticati sulla superficie pascoliva della malga nel periodo di monticazione, viene espresso nel termine storico della Lessinia, in PAGHE, intendendo, così come riportano Pietro Berni e Romano Rizzotto in una pubblicazione del 1979, un capo bovino da latte del peso medio di circa Kg. 500-550. Il compendio malghivo è concesso a corpo solo ed esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente bando con la formula “*vista e piaciuta*”, constatata in loco e con esplicita rinuncia da parte dell'affittuario di ogni pretesa in ordine alle carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso e di revoca nei tempi e modi che saranno indicati nei relativi contratti di concessione.

Si precisa che è vietato qualsiasi altro utilizzo e sfruttamento diverso come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.).

In particolare la malga e i lotti da assegnare sono così di seguito specificati:

MALGA	LOTTO	PAGHE	superficie PASCOLO	Superficie TOTALE
MARIANETTO Paghe totali N. 34	1	17	Ha 24,02	Ha 29,90
	2	17		

Le superfici a pascolo sopra riportate, hanno solo un mero valore ricognitivo-conoscitivo e si intendono concesse secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni. La determinazione **è da intendersi del tutto indicativa e non probatoria dell'effettiva area a pascolo e dunque non può essere utilizzata** ai fini di eventuali dichiarazioni, istanze e domande per l'ottenimento di indennità, contributi, sovvenzioni, pagamenti, etc. **Pertanto, l'esatto e puntuale calcolo rimane a completa responsabilità e a esclusivo onere del concessionario**, rimanendo il Comune e il suo personale, totalmente sollevati da ogni responsabilità amministrativa civile, penale ed qualora l'estensione risulti differente rispetto a quella indicata nel presente bando. La malga è allacciata alla rete dell'energia elettrica e dotata di approvvigionamento idrico agricolo, del quale non è sempre garantita la regolarità in particolar modo nel periodo estivo e di siccità. **Sono ammessi all'alpeggio solo ed esclusivamente bovini da latte e da carne come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati tori, vitelli, equini, caprini, ovini, etc..**

2) SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA PUBBLICA

Possono partecipare tutte le DITTE INDIVIDUALI, AZIENDE, SOCIETA', IMPRESE e COOPERATIVE AGRICOLE collettive, RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, GEIE condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali ai sensi del d.Lgs. 29/03/2004, n. 99 e ss.mm.ii., come individuate dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei quali non vi siano cause ostative di contrattare con la P.A. ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di:

- **ordine generale** di cui all'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **idoneità professionale** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., titolari di Partita IVA come indicato:
 - iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l'esercizio di attività prevalente o secondaria a indirizzo zootecnico e comunque attinente e adeguata a quella oggetto dell'asta;
 - (facoltativo) Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'articolo 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambiti dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;
- **capacità tecnico-organizzativa** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il possesso:
 - in proprietà di almeno il 75% (settantacinque/100) con una tolleranza in più o in meno del 5%, dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio così come riportato sul "registro di stalla" alla data del 31/12/2021;
 - di copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione della Malga;

- di una struttura aziendale stabile con bovini di proprietà, adeguate capacità economiche e finanziarie, improntando la propria attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza, necessari per la buona condotta e affitto della malga.

Nel caso di partecipazione in forma collettiva e associata, ciascun soggetto dovrà singolarmente possedere i requisiti di partecipazione.

In particolare **non possono partecipare i soggetti** che:

- non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, imposte, tasse e per il concessionario uscente con il pagamento alla data del 11/03/2022, dei canoni pregressi e delle spese dei consumi elettrici e acquedotto a favore del Comune di Roverè Veronese. (per pagamento s'intende che entro il sopra citato termine deve risultare eseguito il bonifico del versamento);
- sono in contenzioso ancora pendente con questo Comune in quanto responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nella condizione e/o affitto di malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e pulizia dei luoghi (i soggetti già concessionari/affittuari che hanno commesso infrazioni e hanno mediato e concluso il procedimento possono comunque partecipare);
- sono iscritti negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- si trovano in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le P.A., ovvero sono sottoposti a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del d.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio, GEIE oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

3) PREZZO UNITARIO E CANONE A BASE D'ASTA DELLA MALGA

I prezzi unitari delle PAGHE posti a base di confronto per ciascun lotto della malga e i rispettivi canoni annui sono i seguenti:

MALGA	LOTTO	PAGHE	COSTO PAGA	CANONE ANNUO
MARIANETTO Paghe totali N. 34	1	17	€ 295,00	Euro 5.015,00
	2	17	€ 295,00	Euro 5.015,00
TOTALE CANONE ANNUO MALGA				Euro 10.030,00

Ai sensi dell'art. 10, punto 8 del d.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., trattandosi di affitto di terreni agricoli, il canone sarà corrisposto previa emissione da parte del Comune della relativa fatturazione in modalità elettronica ed esente dall'applicazione dell'imposta IVA di legge. Il canone annuo dovrà essere pagato al Comune in due rate:

- la prima pari al 40% entro e non oltre il 15 AGOSTO ;
- la seconda rata di saldo del 60% entro e non oltre il 31 OTTOBRE.

Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario presso il conto corrente di Tesoreria comunale ed in caso di ritardato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva applicando gli interessi di mora pari al tasso corrente aumentato di cinque punti. L'importo contrattuale annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale a partire dal secondo anno, in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e mensilmente pubblicati dall'ISTAT.

4) DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA MALGA

La durata della concessione, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., **viene stabilita in 6 (SEI) stagioni monticatorie dal 2022 al 2027.** Il periodo annuale di utilizzo e di monticazione delle malghe, inizia in genere il 01 Giugno e termina il 30 Settembre di ogni anno, salvo le eventuali proroghe per anticipo e posticipo concesse dai Servizi forestale regionali. Il periodo contrattuale scadrà e cesserà di diritto e di fatto, il giorno **30/09/2027**, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini. Nel restante periodo le malghe con le relative strutture rientrano nel pieno possesso dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali. E' vietata ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della concessione. In caso di decesso dei concessionari titolari dei contratti, potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente irrimanenti familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visura camerale e comunque in tutti i casi solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE.

Per partecipare all'asta, i soggetti interessati e idonei dovranno presentare entro le **ORE 12.00 DI LUNEDI' 14 MARZO 2022**, a pena di esclusione, un plico debitamente chiuso e sigillato in modo sufficiente ad assicurare l'assoluta segretezza dell'offerta e della documentazione contenuta, controfirmato e/o timbrato su tutti i lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati, il quale riporterà all'esterno, in modo visibile l'indirizzo completo del mittente e la dicitura:

ASTA PUBBLICA DEL 15/03/2022 PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL/ LOTTO/I (indicare il/i lotto/i di cui s'intende partecipare) DELLA MALGA MARIANETTO - SOGGETTO CON SEDE - NON APRIRE

(scrivere nel **"Comune di Roverè Veronese"**, oppure **"nel territorio della Comunità Montana della Lessinia"**, oppure **"fuori dal territorio della Comunità Montana della Lessinia"**). Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato ma non controfirmato, o viceversa, l'offerta verrà comunque esclusa. Il plico chiuso, sigillato e contenente la documentazione di cui al successivo punto 6), dovrà pervenire od essere recapitato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate con lettera raccomandata A.R. (*posta celere compresa*), a pena di esclusione al Comune di Roverè Veronese, Piazza Vittorio Emanuele, 12 - 37028 Roverè Veronese (VR). Inoltre, è consentita ai concorrenti la facoltà della consegna del plico direttamente a mano, da effettuarsi personalmente o a mezzo di terze persone presso all'Ufficio protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammesse documentazioni e offerte trasmesse per telegramma, fax e/o PEC. I plichi che perverranno in ritardo oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi, ovvero sui quali non sia apposta la scritta relativa alla gara, non verranno presi in considerazione, non ritenuti validi e quindi esclusi dall'asta, anche se il timbro di spedizione rechi una data anteriore a quella del giorno di scadenza o pervenuti con altro mezzo.

Infatti, per il rispetto del suddetto termine di scadenza NON farà fede il timbro postale né altre attestazioni di corrieri o altri soggetti, ma solo ed esclusivamente il timbro con la data e l'ora d'arrivo apposti dall'Ufficio protocollo all'atto del ricevimento dei plichi.

Resta inteso che il regolare e tempestivo recapito del plico nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente partecipante, ove per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile entro i termini di scadenza. Pertanto, questo Ente non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di plichi a causa di inesatte indicazioni nel recapito o disguidi postali.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA.

Ogni plico di gara, come sopra confezionato, a pena l'esclusione, dovrà contenere al suo interno DUE DISTINTE BUSTE, la "BUSTA A – Documentazione amministrativa e BUSTA B – Offerta economica:

6.1) La "**BUSTA A**" debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati e riportare in modo visibile la dicitura: "**BUSTA A - Documentazione amministrativa**" e pena l'esclusione dall'asta, dovrà contenere quanto segue:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** debitamente compilata secondo il modello **ALLEGATO 1)**, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare della Ditta (o da un procuratore a ciò abilitato) - *(per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento valido di identità)*. N.B: per le società e le cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, deve essere allegato alla domanda l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza etc. (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
- **COPIA VISURA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)** competente per territorio e aggiornata *(se Società, Azienda, Impresa collettiva o Cooperativa agricola allegare anche l'atto costitutivo della stessa o scrittura privata autenticata)*;
- **CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE (ALLEGATO 3)**, di gestione della malga, datato, timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina in segno d'incondizionata accettazione, dal legale rappresentante o titolare della Ditta *(o da un procuratore a ciò abilitato)*;

6.2) La "**BUSTA B**" debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente per assicurare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura ivi compresi quelli presuggellati, dovrà riportare in modo ben visibile la dicitura: **BUSTA B - "Offerta economica"** e contenere all'interno solo l'**OFFERTA ECONOMICA** debitamente compilata secondo il modello **ALLEGATO 2)**, con applicata una marca bollo da Euro 16,00, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare della Ditta o da un suo procuratore a ciò abilitato *(per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità del medesimo in corso di validità)*, con indicata la percentuale di rialzo espressa in cifre e in lettere (con al massimo due decimali) sui prezzi unitari posti a base d'asta.

La mancanza o l'irregolarità di uno solo dei predetti documenti contenuti nella BUSTA A e B comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

L'asta sarà tenuta ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete secondo le modalità previste dall'art. 73, lett. c) e dall'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e verrà aggiudicata a "**CORPO**" per ciascun **LOTTO**, a favore del concorrente che avrà formulato il **PREZZO PIU' ALTO** cioè l'offerta economica in **AUMENTO** rispetto al valore unitario della **PAGA** a base di gara e indicato al **PUNTO 3)**.

Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per affittare la malga.

Non sono ammesse offerte con aumento pari al 0% (zero/00) o in ribasso rispetto al prezzo posto a base di confronto. L'affidatario non potrà pretendere alcuna diminuzione dell'importo aggiudicato per qualsiasi causa, circostanza, motivo o ragione, anche se speciale e determinata da forza maggiore. L'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. resterà vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per questo Ente, di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida ai fini dell'aggiudicazione, quella più favorevole per l'Ente ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ammesse offerte in variante, parziali, indeterminate, plurime, condizionate o irregolari e nel caso di offerte uguali si chiederà ai concorrenti interessati entro un congruo termine, di offrire un ulteriore aumento d'asta. Si procederà all'aggiudicazione dell'asta anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e regolare a norma dell'art. 69 del R.D. n. 827/24. **In caso di mancata presentazione di offerte, il Comune dichiarerà deserta l'asta, riservandosi la facoltà di avviare delle trattative dirette con potenziali offerenti.** Mentre l'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto affidatario dal momento della partecipazione alla gara, la stessa non lo è invece per il Comune, restando subordinata all'adozione della determinazione di assegnazione che sarà disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica a seguito verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità morale, professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Il Comune acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre P.A. previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Qualora venisse accertata la falsità delle dichiarazioni rese il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, escluderà l'affidatario dalla gara, dichiarando decaduta l'aggiudicazione e **con la richiesta di risarcimento dei danni,** che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e infine sarà segnalato all'autorità giudiziaria con facoltà di esclusione dello stesso concorrente dalle successive gare indette dallo stesso Comune. Parimenti infine, qualora per qualsiasi motivo non imputabile al Comune (es. scioglimento, cessazione o fallimento, frode, mancanza dei requisiti di partecipazione, mancato pagamento o altra grave mancanza) non si pervenisse alla conclusione dell'asta, lo stesso Ente si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione con la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

Il giorno e l'ora fissati per lo svolgimento dell'asta, si riunirà il seggio di gara monocratico presieduto dal Responsabile dell'Area Tecnica alla presenza di due testimoni. I plichi di gara dei concorrenti saranno suddivisi in TRE GRUPPI sulla base dell'ubicazione territoriale della sede aziendale indicata all'esterno del plico **e saranno aperti in TRE FASI SUCCESSIVE secondo il seguente ordine di preferenze, con sede legale e operativa:**

- 1) **nel territorio del Comune di Roveré Veronese;**
- 2) **fuori dal Comune di Roveré Veronese e all'interno del territorio della Comunità Montana della Lessinia;**
- 3) **fuori sia dal Comune di Roveré Veronese che dal territorio della Comunità Montana della Lessinia.**

Pertanto **in ordine di preferenza** come sopra indicato, si procederà con i successivi adempimenti svolgendo le seguenti operazioni di gara:

1^ FASE: SOLO LE DITTE NEL TERRITORIO COMUNALE:

- a) Ammissione dei candidati con verifica della data e dell'ora di ricezione dei singoli plichi, dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura e all'apertura dei plichi dichiarando, sulla scorta della regolarità della documentazione contenuta nelle "BUSTE A" l'ammissione o meno dei concorrenti alla successiva fase;
- b) Valutazione delle offerte: apertura delle "BUSTE B" contenenti le offerte economiche ammesse dichiarando per ciascun LOTTO l'aggiudicazione per l'offerta che presenti il prezzo più alto in aumento rispetto al valore posto a base di gara;

Si precisa che qualora per ciascun lotto, pervenissero offerte da parte di Ditte con sede territoriale nel Comune di Roveré Veronese ritenute valide, congrue e regolari, **non si procederà con l'apertura delle buste di cui alla 2^ FASE.**

2^ FASE: SOLO LE DITTE FUORI DAL COMUNE MA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA:

Nel caso in cui nessun plico venga presentato da parte di Ditte con sede all'interno del territorio comunale di Roveré Veronese, il seggio di gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte, svolgendo le stesse operazioni così come descritte nei punti precedenti punti a) e b) della 1^ fase;

Si precisa che qualora per ciascun lotto, pervenissero offerte da parte di Ditte con sede fuori dal Comune di Roveré Veronese ma nel territorio della Comunità Montana della Lessinia, ritenute valide, congrue e regolari, **non si procederà con l'apertura delle buste di cui alla 3^ FASE.**

3^ FASE: SOLO LE DITTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA:

In ultimo, qualora non pervengano offerte presentate da parte aziende con sede fuori dal Comune di Roveré Veronese e all'interno del territorio della Comunità Montana della Lessinia, il seggio di gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte, svolgendo le stesse operazioni così come descritte nei punti precedenti punti a) e b) della 1^ e 2^ fase. **I concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o che non ammessi alla gara, non potranno reclamare indennità di sorta.**

9) CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, il Comune ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà al soccorso istruttorio, richiedendo ai soggetti affidatari in via provvisoria, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione, come a titolo di esempio:

- qualora risulti incompleta l'istanza di partecipazione;
- in caso di mancata produzione del documento di identità, sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica;
- nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo del canone di concessione offerto tanto che lo stesso non sia chiaro.
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto o a mezzo del servizio postale ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, oppure per posta celere o ancora tramite corriere espresso o sul quale non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto partecipante e si procederà invece all'esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio, qualora l'impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando.

10) DIRITTO DI PRELAZIONE

Indipendentemente dalle indicazioni temporali di cui all'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e in deroga ai patti agrari, i concessionari precedenti e uscenti dei vari lotti delle malghe, **entro il termine di 15 (quindici) GIORNI** dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune a mezzo raccomandata A.R. o PEC, potranno **esercitare il diritto di prelazione** sull'offerta provvisoria aggiudicata mediante trasmissione allo stesso Ente e con le stesse modalità sopra indicate, un'offerta che **contenga condizioni uguali o migliori** (un prezzo più alto in rialzo) di quella aggiudicata in via provvisoria. In tal caso, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concessionario uscente che ha esercitato la prelazione. Altrimenti, in ipotesi di mancato esercizio della prelazione nei termini sopra citati, la concessione de malga sarà affidata all'aggiudicatario provvisorio.

11) STIPULA DEL CONTRATTO

La concessione in locazione sarà effettuata in espressa deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971 come modificato dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 203 del 03/05/1982 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- *durata della concessione;*
- *determinazione del canone di concessione;*
- *modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;*
- *modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii..*

Il contratto di concessione in affitto della malga, salvo i diritti di terzi, sarà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione (salvo i termini per esercitare il diritto di prelazione) nella forma dell'atto pubblico amministrativo in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato, nonché alla presenza e con l'assistenza dell/i Rappresentante/i sindacale/i di categoria della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte ai sensi degli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982. I concessionari avranno l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali (Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 e ss.mm.ii., Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii. art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e ss.mm.ii., le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V n. 3125 del 16/11/2001, per quanto applicabile anche al d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e infine alle disposizioni contenute nel C.C. altre leggi e regolamenti comunali vigenti e applicabili alla materia in fattispecie. Tutte le spese per la stipula del contratto (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria per rogito segretario comunale, etc.), saranno totalmente a carico del concessionario, che dovrà anche a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate **e restituire all'Ufficio tecnico una copia originale con gli estremi di registrazione dell'atto.** Il Comune, per preminenti motivi, cause e ragioni di pubblico interesse, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali dell'ente, si riserva inoltre a propria ed esclusiva competenza, la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione in affitto della malga e risolvere il contratto con effetto immediato, dandone avviso ai locatari con raccomandata A.R. o P.E.C. Inoltre, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi, prima della stipula del contratto dovranno essere prodotte:

- **CAUZIONE CONTRATTUALE** per un importo pari alla prima annualità del canone di affitto da costituirsi a scelta in uno dei seguenti **modi alternativi**:

- Assegno circolare "non trasferibile" e intestato al Comune di Roverè Veronese;
- Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT65P050345973000000033439 e indicare come causale: "*Garanzia contrattuale lotto/i..... della Malga Marianetto*";
- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicurative o bancarie che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per tutto il periodo contrattuale di sei annualità fino al 30/09/2027 prevedendo l'eventuale proroga per posticipo concessa dai Servizi forestale regionali e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole:
 - a) "La garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Roverè Veronese non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";
 - b) "Il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del C.C., nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del C.C.. Inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento della somma dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 - c) "Non può essere opposto al Comune di Roverè Veronese l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
 - d) "Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Roverè Veronese è quello in cui ha sede il medesimo";
 - e) (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli) ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del C.C., dovrà essere inserita la seguente clausola: "*La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Roverè Veronese*".
- DEPOSITO CAUZIONALE ANNUO pari al 20% (venti/100) del canone annuo a garanzia della corretta gestione della malga durante la singola stagione monticataria e per la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e di conduzione della malga indicati nei rispettivi verbali di consegna e di riconsegna. Detta cauzione potrà costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:
 - Assegno circolare "non trasferibile" e intestato al Comune di Roverè Veronese;
 - Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT65P050345973000000033439 e indicare come causale: "*deposito cauzionale annuo lotto/i..... della Malga Marianetto*";

- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per tutto il periodo contrattuale di sei annualità fino al 30/09/2027 prevedendo l'eventuale proroga per posticipo concessa dai Servizi forestale regionali e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole:
 - a) "La garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Roverè Veronese non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";
 - b) "Il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune di Roverè Veronese a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata con lettera raccomandata A.R. o PEC, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 - c) "Non può essere opposto al Comune di Roverè Veronese l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
 - d) "Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Roverè Veronese è quello in cui ha sede il medesimo";
 - e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: *"La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune "*.

Non saranno accettate polizze fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Roverè Veronese. Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno rispettare, se dovuta la normativa sull'imposta di bollo e se non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Comune di Roverè Veronese si pronunci in senso negativo e il contraente non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che si sia pervenuti per fatto addebitabile al medesimo. Infine, le fideiussioni potranno essere costituite anche in UN'UNICA POLIZZA che comprenda in modo distinto gli importi sia della garanzia contrattuale che della cauzione annuale.

- POLIZZA ASSICURATIVA che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione della Malga, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata, esonerando e sollevando completamente il Comune ed il suo personale, da ogni responsabilità derivanti dall'affitto, restando ad esclusivo e completo carico dell'affittuario, qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compenso nei confronti del Comune.

La garanzia dovrà coprire l'intero periodo contrattuale dal 01/06/2022 al 30/09/2027 e recare espressamente il vincolo a favore del Comune con efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affittuario. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune ed essere costituita da:

- GARANZIA R.C.T. per un massimale minimo di € 1.000.000 riferita all'esercizio delle attività prestate dall'affittuario che comprende anche:
 - ✓ l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
 - ✓ la responsabilità civile di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di lavoro, il contraente si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate compreso il titolare della Ditta eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del contraente;
 - ✓ l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi e responsabilità civile derivante dal d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- GARANZIA R.C.O per un massimale minimo di € 5.000.000 prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'affittuario si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate e dovrà comprendere anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico" e alla copertura alle malattie professionali.

Ove nel giorno e nell'ora stabiliti dal Comune, gli aggiudicatari non si presentino per la stipulazione del contratto, lo stesso Ente avrà la facoltà, a ogni effetto di legge e senza bisogno di ulteriori formalità, di far decadere automaticamente la concessione in affittanza e procederà all'incameramento della cauzione contrattuale con risarcimento di ulteriori danni per maggiori spese per sostenere una successiva procedura di aggiudicazione.

12) RECESSO E DISDETTA ANTICIPATA DAL CONTRATTO

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione (tranne per morte dello stesso), obbligandosi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. In caso di recesso anticipato del contratto, al momento della richiesta il concessionario dovrà rimborsare al Comune come danno, le seguenti percentuali sul canone annuale:

- entro il 1° ANNO, il 25% (venticinque/00);
- dopo il 1° ANNO il 20% (venti/00);
- negli anni successivi fino al 3° ANNO il 5% (cinque/00).

Nel caso di mancato versamento, il Comune incamererà la stessa somma rivalendosi sulla cauzione contrattuale e inoltre, in caso di recesso anticipato, lo stesso Ente per gli anni mancanti fino al termine contrattuale, si riserva a propria e insindacabile discrezionalità, la facoltà di procedere in ordine di priorità nei seguenti modi:

- chiedere agli eventuali altri concessionari della malga, di subentrare nel contratto allo stesso prezzo di aggiudicazione;
- indire un nuovo procedimento di gara;
- scorrere la graduatoria dell'asta originaria.

13) DECADENZA E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti, il Comune ai sensi dell'art. 1454 del C.C., potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 (trenta) giorni e decorso inutilmente il termine, il contratto s'intenderà immediatamente risolto con richiesta di risarcimento danni. Inoltre, per quanto disposto dall'art. 1456 del C.C., i contratti si risolvono di diritto, anche nel caso in cui non siano adempiute le seguenti condizioni:

- obbligo di mantenere inalterata la superficie pascoliva;
- perdita requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- avere in proprietà almeno il 75% (settantacinque/00) dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio come riportato nel "registro di stalla" e nell'anagrafe zootecnica dell'ULSS con il registro dei pascoli ed il modello IV "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*";
- utilizzo e sfruttamento diverso della malghe come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.;
- mancato versamento del canone annuo entro i termini stabiliti dal contratto;
- gravi violazioni, inefficienza o negligenza nella gestione della malga;
- frode, mancata osservanza delle condizioni contrattuali, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- accertati reati di evasione fiscale, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, scioglimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e di pignoramento o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto o sub-concessione;

14) PENALITA' E SANZIONI

Se durante il periodo contrattuale, fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto riportato nel presente capitolato e nelle disposizioni da esso richiamate, si applicheranno le seguenti penalità, indicative e non esaustive, pari a € 500,00 (CINQUECENTO/00) per ogni inadempienza,:

- abbandono o bruciamento di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- ingresso e pascolamento di tori, vitelli equini, caprini, ovini, etc.;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali di consegna e di riconsegna;
- anticipo e posticipo della monticazione non preventivamente autorizzate;
- mancato versamento di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, di tasse, imposte, altre somme e spese, etc.;
- violazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- mancato svuotamento delle concimaie dopo la stagione monticatoria;

La contestazione delle penalità comminata dalle Forze dell'Ordine e dagli agenti della Comunità Montana della Lessinia, sarà comunicata dal Comune al concessionario tramite raccomandata AR o PEC, il quale avrà un tempo massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, per provi rimedio, oppure presentare le proprie controdeduzioni, ovvero infine versare la somma tramite bonifico bancario sulla tesoreria. Il Comune, decorsi i sopra citati termini e fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla cauzione annuale o sulla garanzia contrattuale, le quali in qualsiasi caso dovranno essere reintegrate entro i successivi quindici giorni successivi alla data del prelievo.

15) VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune ai fini della conservazione e valorizzazione della malga, si riserva a mezzo dei propri incaricati, delle Forze dell'Ordine e dagli agenti della Comunità Montana della Lessinia, di vigilare sul buon andamento del pascolamento e sulla corretta gestione del rapporto contrattuale, effettuando in qualsiasi momento opportuni controlli e verifiche tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa della locazione e segnalando tempestivamente le eventuali mancanze. Qualora la gestione sia svolta in difformità rispetto alle disposizioni del presente capitolato, il Comune intimerà al concessionario un termine perentorio entro il quale provvedere all'eliminazione delle irregolarità contestate.

16) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO INTEGRITA'

L'aggiudicatario dell'asta è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati dall'Ente.

La violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Roverè Veronese.

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di R.U.P., vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale.

18) DIRITTO DI ACCESSO, CONTROVERSIE E RICORSI

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo- raggruppamento. Ogni controversia o contestazione non definite e risolte in via bonaria o amministrativa, sarà conclusa in sede civile presso il Foro di Verona competente in via esclusiva. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Veneto. I ricorsi possono essere notificati al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso si veda l'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010.

19) INFORMAZIONI FINALI

- Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" s'intende per chiusura ermetica un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale come striscia incollata, ceralacca, piombo, scotch, etc. tale da rendere chiuso il plico esterno e le buste interne, volto ad attestare ed accertare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità ed evitare la manomissione del plico e buste.
- Le comunicazioni saranno inviate con lettera raccomandata A.R., oppure tramite PEC ed eventuali modifiche degli indirizzi o altri problemi temporanei nell'utilizzo di tali comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, il quale diversamente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle stesse.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò, comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
- Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto, l'asta sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria.
- La seduta di gara potrà essere sospesa od aggiornata, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno.
- Prima dell'inizio di ciascuna stagione monticatoria all'alpeggio, il Comune richiederà ai concessionari il "registro di stalla" alla data del 31 gennaio attestante la consistenza e la tipologia del bestiame intestato e di proprietà degli stessi affittuari, mentre nel corso della stessa, effettuerà i controlli presso l'anagrafe zootecnica dell'ULSS competente per territorio, al fine di verificare la proprietà dei bovini tramite il "*registro dei pascoli*" ed il modello IV "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*" e i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture delle Malghe o che insistono sul territorio, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e ove necessario, di ristrutturazione, risanamento, etc. anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò i concessionari possano avanzare alcuna pretesa o eccezione, rinunciando esplicitamente ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto.

- Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertata che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- L'eventuale ritiro dell'offerta già presentata deve essere compiuto entro il termine di scadenza di presentazione dei plichi, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare la documentazione di gara e dovrà riportare il nominativo del mittente, l'oggetto dell'asta e la dicitura "ritiro offerta". Parimenti la presentazione di un'offerta sostitutiva oppure integrativa deve essere eseguita entro il termine di scadenza di presentazione dei documenti di gara riportando sul plico anche la dicitura "busta sostitutiva" oppure, rispettivamente, "busta integrativa". Non è ammessa la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo.
- Per ogni altra informazione o chiarimento contattare il personale dell'Area Tecnica (E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it, Tel. n. 045 6517156 - 57). Si precisa per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, l'accesso agli uffici potrà avvenire previo appuntamento telefonico.

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e degli artt. 13-14 del Regolamento Privacy UE n. 679/2016, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'Ente tratterà i dati personali forniti per le finalità necessarie all'affidamento della concessione e solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità descritte di seguito. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento della locazione è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le successive finalità. L'eventuale non comunicazione o errata informazione obbligatoria, può causare l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: Tutti i dati saranno raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento Privacy ed unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e nei seguenti modi:

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Comunicazione: I dati sensibili personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti del Comune di Roverè Veronese, per l'espletamento delle attività connesse alla prestazione con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Diffusione dei dati personali: I dati non verranno diffusi in alcun modo.

Diritti dell'interessato: Sono riconosciuti i seguenti diritti (di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento Privacy):

- ottenere la conferma del trattamento dati personali, la rettifica di quelli inesatti e integrazione di quelli incompleti, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del Regolamento Privacy, la cancellazione dei dati nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento Privacy, la limitazione del trattamento, l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative ad un trattamento in corso nonché richiederne una copia e infine riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se fattibile;
- Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare. In caso di opposizione non saranno oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- Revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, inviando una mail a: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it o scrivere al Comune;
- Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del Regolamento Privacy, secondo le modalità indicate sul sito internet all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti è gratuito. Per maggiori informazioni si invita a consultare l'art. 7 del Codice Privacy sul sito internet: www.garanteprivacy.it mentre gli artt. da 15 a 23 del Regolamento Privacy sono consultabili al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>.

Conservazione: I dati saranno conservati solo per il tempo necessario per le finalità suddette e in ottemperanza delle normative vigenti per i seguenti periodi:

- per il contratto, un periodo di 10 anni dalla cessazione dello stesso, salvo l'esigenza di un'ulteriore conservazione per consentire la difesa dei propri diritti;
- per l'adempimento di obblighi di legge nei limiti previsti e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Rovere' Veronese con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR).



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Nicola Repele)

ALLEGATI:

- 1) **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;**
- 2) **Offerta economica;**
- 3) **Capitolato tecnico-prestazionale per la gestione della malga;**
- 4) **Cartografia e tabella illustrativa della malga.**

Al COMUNE DI ROVERE' VERONESE
Piazza Vittorio Emanuele, 12
37028 Roverè Veronese (VR)

OGGETTO: Asta pubblica per concessione in locazione della Malga comunale denominata "MARIANETTO", durante le stagioni monticatorie 2022-2027.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Il sottoscritto nato il
a (Prov.)
C.F.: in qualità di titolare / legale rappresentante
dell'operatore
con sede in
(Prov.), Via CAP
P.IVA: C.F:
Tel. n. Cellulare n.
Indirizzo E-mail:
Indirizzo PEC:

CHIEDE

di partecipare all'esperimento dell'asta pubblica indicata in oggetto come

(barrare la casella interessata)

- Ditta agricola individuale;
- Cooperativa agricola;
- Impresa / Società / Azienda agricola collettiva *(barrare le altre forme non interessate)*;
- Raggruppamento / Consorzio / GEIE *(barrare le altre forme non interessate)* già formalmente costituito già formalmente costituita/o e composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Raggruppamento / Consorzio / GEIE (*barrare le altre forme non interessate*) NON ancora formalmente costituita/o e che sarà composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARA / NO

ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni e conseguenze di legge previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento:

a) che rientra nella categoria degli operatori economici di cui all'art. 45 del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) **che in merito ai requisiti di ordine generale** non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste **nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente;

c) **che in particolare, ai fini del comma 5, lettera m), del suddetto art. 80, barrando la corrispondente lettera di riferimento:**

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

d) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;

e) **che in merito ai requisiti di idoneità professionale** (*barrare la corrispondente lettera di riferimento*):

è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, con i seguenti dati:

C.C.I.A.A. di:

attività:

.....

.....

Num. Iscrizione data iscrizione

Denominazione:

(oppure) che nei confronti dei **seguenti soggetti** sono state pronunciate le seguenti condanne: *(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che hanno avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso):*

.....
.....
.....
.....
.....

- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria all'art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55;
- h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, false dichiarazioni in merito ai requisiti, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle condizioni per l'affidamento di altri affitti-locazioni da parte di P.A., né infine gravi errori nell'esercizio della propria attività;
- i) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativa, imposte, tasse ed in particolare per quelli già concessionari/affittuari con il pagamento di eventuali canoni pregressi e altre spese nei confronti del Comune di Roverè Veronese;
- j) che all'interno dell'azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- k) di non avere contenziosi pendenti con il Comune e di non aver commesso gravi inadempimenti contrattuali e negligenze nella conduzione e/o affitto delle malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di pulizia dei luoghi;
- l) di non essere iscritto/i negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- n) di non essere stato/i sottoposto/i a misure di prevenzione, a procedimenti di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa, di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del d.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii. e di non trovarsi in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le PA;
- o) di essere pienamente a conoscenza e consapevole che:
 - per malga si intende il complesso organico e funzionale di terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti, stalle, depositi) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, pozze) e viene concessa esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione con esclusione di esercitare attività agrituristiche;
 - Il carico animale mantenibile e ammissibile, ovvero quanti capi possono essere monticati sulla superficie pascoliva di ogni malga nel periodo di monticazione, viene espresso nel termine storico della Lessinia, in PAGHE, intendendo, così come riportano Pietro Berni e Romano Rizzotto in una pubblicazione del 1979, un capo bovino da latte del peso medio di circa Kg. 500-550;

- la malga viene concessa nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna con la formula *“viste e piaciute”* constatata in loco e con esplicita rinuncia da parte degli affittuari di ogni pretesa in ordine alle carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso nei tempi e modi che saranno indicati nel contratto di concessione;
- le superfici a pascolo indicate nel bando, hanno solo valore ricognitivo-conoscitivo e si intendono concesse secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi la determinazione è da intendersi del tutto indicativa e non probatoria dell'effettiva area a pascolo e dunque non può essere utilizzata ai fini di eventuali dichiarazioni, istanze e domande per indennità, contributi, sovvenzioni, etc..
- l'esatto calcolo della superficie netta a pascolo rimane a completa responsabilità e a esclusivo onere del concessionari, rimanendo il Comune e il proprio personale, totalmente sollevati da ogni responsabilità amministrativa civile, penale ed qualora l'estensione risulti differente rispetto a quella indicata nel bando;
- i fabbricati delle malghe sono allacciati alla rete dell'energia elettrica e dotati di approvvigionamento idrico agricolo, del quale non è sempre garantita la regolarità in particolar modo nel periodo estivo e di siccità e di cui dovranno essere rimborsate al Comune le spese così come riportate nelle relative bollette;
- sono ammessi all'alpeggio solo bovini DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati tori, vitelli, equini, caprini, ovini, etc.
- la durata della concessione, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982, viene stabilita in 6 (SEI) stagioni monticatorie dal 2022 al 2027 e in genere dal 01 giugno e termina il 30 settembre di ogni anno, salvo proroghe per anticipo e posticipo che saranno concesse dai Servizi forestali regionali di Verona;
- Il periodo contrattuale scadrà e cesserà di diritto e di fatto, il giorno 30/09/2027, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con esplicita rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini;
- nel restante periodo le malghe con le relative strutture rientrano nel pieno possesso del Comune che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali;
- è vietata ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della concessione;
- in caso di decesso del concessionario titolare dei contratti, potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente irrimanenti familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visuraCCIAA e nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.
- tutti i capi bovini condotti all'alpeggio in malga dovranno obbligatoriamente essere provvisti di certificati sanitari, di vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità sanitaria e veterinaria;
- il contratto sarà stipulato in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato, alla presenza e con l'assistenza del Rappresentante sindacale di categoria della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte ai sensi degli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii.;
- all'inizio di ogni stagione monticatoria, il Comune richiederà il *“registro di stalla”* alla data del 30 Aprile attestante la consistenza e la tipologia del bestiame intestato e di proprietà, mentre nel corso della stessa effettuerà i controlli presso l'anagrafe zootecnica dell'ULSS competente per territorio per verificare la proprietà dei bovini sul *“registro dei pascoli”* ed il modello IV *“dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali”* e i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- non potranno in alcun caso essere richiesti risarcimenti di danni al Comune per eventuali danni causati al bestiame da predatori, veicoli, malattie infettive, etc.;

- p) di obbligarsi a garantire:
- la proprietà di almeno il 75% (settantacinque/100) con una tolleranza in più o in meno del 5%, dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio così come riportato sul "registro di stalla" e sul "registro dei pascoli" dell'anagrafe zootecnica dell'ULSS e modello IV *"dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali"*,
 - idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione della Malga;
 - una struttura aziendale stabile, con adeguate capacità economiche e finanziarie, improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza, necessari per la buona condotta e affitto della malga;
 - tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni delle malghe nello stato in cui sono stati consegnati e secondo la destinazione d'uso;
- q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le leggi contenute nel bando di gara ed applicabili sia nazionali che locali (Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii., art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228) ed in particolare le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V n. 3125 del 16/11/2001.
- r) di aver effettuato apposito sopralluogo presso i prati, pascoli, fabbricati e strutture della malga di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali, della viabilità, delle condizioni locali, accessi privati, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo;
- s) di ritenere la locazione realizzabile pienamente soddisfacente alle proprie esigenze produttive, equo, adeguato e remunerativo il prezzo unitario offerto nel suo complesso, di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e pertanto ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione, non mi esimerà dal rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- t) di accettare sin d'ora tutti i contenuti del contratto di concessione in locazione che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in deroga ai patti agrari e che:
- tutte le spese inerenti e conseguenti (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria per rogito segretario comunale, etc.), saranno totalmente a carico del concessionario, che dovrà anche a propria cura, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'ufficio tecnico una copia originale con gli estremi di registrazione;
 - produrrà la garanzia contrattuale, la cauzione annuale e la polizza assicurativa così come chiesto nelle condizioni del bando di gara;
 - in caso di recesso anticipato dal contratto, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà rimborsare al Comune a titolo di danno, le percentuali del canone annuale come riportate nel bando d'asta;
- u) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 adottato dal Comune e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori lo stesso codice comportamentale, pena la risoluzione degli obblighi contrattuali;
- v) di impegnarsi a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico;

- w) non si trova/no in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del d.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti);
- x) di essere pienamente informato sulla raccolta e trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, come da nota informativa allegata alla richiesta di offerta.

Luogo e data

IN FEDE

(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido **documento di identità** del sottoscrittore;
- Per le Società, Imprese, Aziende e Cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, se il modulo non è sufficiente deve essere allegato l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore etc. (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- In caso di RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O GEIE, il modello dovrà essere compilato e firmato SINGOLARMENTE da ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio e inoltre si precisa che i requisiti:
 - di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 - di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.



Al COMUNE DI ROVERE' VERONESE
Piazza Vittorio Emanuele, 12
37028 Roverè Veronese (VR)

OGGETTO: Asta pubblica per concessione in locazione della Malga comunale denominata "MARIANETTO", durante le stagioni monticatorie 2022-2027.
OFFERTA ECONOMICA.

Il sottoscritto nato il
a (Prov.)
C.F.: in qualità di titolare / legale rappresentante
dell'operatore
con sede in
(Prov.), Via CAP
P.IVA: C.F:
Tel. n. Cellulare n.
Indirizzo E-mail:
Indirizzo PEC:
con riferimento alla procedura per l'aggiudicazione dell'asta pubblica indicata in oggetto,

DICHIARA

di concorrere per il **LOTTO / I** della Malga denominata "**MARIANETTO**"

OFFRE

(compilare i dati per il lotto/i che interessa/no)

- sul **LOTTO 1** un prezzo di € per ciascuna **PAGA**
(in lett.)
- sul **LOTTO 2** un prezzo di € per ciascuna **PAGA**
(in lett.)

Pertanto, (compilare i dati per il lotto/i che interessa/no)

- il **CANONE ANNUO DEL LOTTO 1** derivante dalla moltiplicazione del prezzo offerto per il carico consentito di **N. 17 PAGHE**, risulta pari a €
(in lett.)
- il **CANONE ANNUO DEL LOTTO 1** derivante dalla moltiplicazione del prezzo offerto per il carico consentito di **N. 17 PAGHE**, risulta pari a €
(in lett.)

DICHIARA INOLTRE CHE

ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che la presente offerta sarà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nell'*invito*, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell'art. 32, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e data

IN FEDE

(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido **documento di identità** del sottoscrittore.
- In caso di RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O GEIE, il modello dovrà essere compilato e firmato SINGOLARMENTE da ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio e inoltre si precisa che i requisiti:
 - di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 - di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO**

L'oggetto riguarda la concessione in affitto della Malga di proprietà comunale denominata: MARIANETTO e del demanio di uso civico, intesa come complesso organico, funzionale e costituita da TERRENI (prati, pascoli, boschi, incolti, etc.), FABBRICATI (baito, stalla, deposito, etc.) e INFRASTRUTTURE (cortile pertinenza dei fabbricati, strade, pozze naturali di abbeveraggio, etc.). Il carico animale mantenibile e ammissibile, ovvero quanti capi possono essere monticati sulla superficie pascoliva di ogni malga nel periodo di monticazione, viene espresso nel termine storico della Lessinia, in PAGHE, intendendo, così come riportano Pietro Berni e Romano Rizzotto in una pubblicazione del 1979, un capo bovino da latte del peso medio di circa Kg. 500-550. Il compendio malghivo viene concesso a corpo solo ed esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del bando di gara con la formula "*vista e piaciuta*" constatata in loco e con esplicita rinuncia da parte dell'affittuario di ogni pretesa in ordine alle carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge. E' vietato qualsiasi altro utilizzo e sfruttamento diverso come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc. Le superfici a PASCOLO hanno solo un valore ricognitivo-conoscitivo e si intendono concesse secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni. La determinazione è da intendersi del tutto indicativa e non probatoria dell'effettiva area a pascolo e dunque non può essere utilizzata ai fini di eventuali dichiarazioni, istanze e domande per indennità, contributi, sovvenzioni, etc.. L'esatto e puntuale calcolo rimane a completa responsabilità e a esclusivo onere del concessionario, rimanendo il Comune e il suo personale, totalmente sollevati da ogni responsabilità amministrativa civile, penale ed qualora l'estensione risulti differente rispetto a quella indicata nell'asta. La struttura malghiva è allacciata alla rete dell'energia elettrica e dotata di approvvigionamento idrico agricolo, del quale non è sempre garantita la regolarità in particolar modo nel periodo estivo e di siccità. Sono ammessi all'alpeggio solo i BOVINI DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati i TORI e VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc..

Gli obiettivi generali e prioritari che l'ente intende perseguire con l'affitto delle malghe e che gli aggiudicatari delle aste dovranno perseguire, sono i seguenti:

- governare il paesaggio della malga;
- conservare e valorizzare la biodiversità delle praterie pascolive;
- promuovere le produzioni agro- zootecniche tipiche locali;
- sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
- conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio;
- sostenere un percorso volontario di miglioramento gestionale;
- valorizzare la multifunzionalità sostenibile dell'attività d'alpeggio;
- incentivare l'imprenditoria giovanile.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- monticazione di bestiame da latte e da carne;
- manutenzione ambientale;
- conduzione da parte della famiglia del concessionario.

2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982, **viene stabilita in 6 (SEI) stagioni monticatorie dal 2022 al 2027**. Il periodo annuale di utilizzo e di monticazione delle malghe, inizia in genere il 01 Giugno e termina il 30 Settembre di ogni anno, salvo le eventuali proroghe per anticipo e posticipo concesse dai Servizi forestale regionali. Il periodo contrattuale scadrà e cesserà di diritto e di fatto, il giorno **30/09/2027**, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini. Nel restante periodo le malghe con le relative strutture rientrano nel possesso del Comune, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali.

3) CANONE CONCESSIONARIO

Il canone annuo è quello derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara per il numero di paghe del lotto. Ai sensi dell'art. 10, punto 8 del d.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., trattandosi di affitto di terreni agricoli, il canone sarà corrisposto previa emissione da parte del Comune della relativa fatturazione in modalità elettronica ed esente dall'applicazione dell'imposta IVA di legge. Lo stesso importo sarà ricalcolato quando interverrà la determinazione regionale ai sensi del comma, art. 2 del *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25"* di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997 ovvero quando i citati parametri subiscano modifiche nei modi e forme previste dal medesimo atto.

4) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone annuo dovrà essere versato al Comune di Roverè Veronese in due rate:

- la prima pari al 40% entro il 15 Agosto;
- la seconda rata di saldo del 60%, al termine di ogni stagione monticatoria all'alpeggio non oltre il 31 Ottobre di ogni anno.

Il canone dovrà essere versato tramite bonifico bancario presso la tesoreria Comunale ed in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi pari al tasso corrente aumentato di almeno N. 5 (cinque) punti. L'importo contrattuale annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale a partire dal secondo anno, in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e mensilmente pubblicati dall'ISTAT.

5) DIVIETO DI USI DIVERSI, DI SUB AFFITTO E/O SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà in alcun caso fare delle malghe concesse, altro uso, se non quello presupposto del presente contratto. Nel caso di utilizzo e di sfruttamento diversi (residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.) dei fabbricati all'interno del complesso malghivo, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di formali comunicazioni, quindi in deroga all'art. 5 della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii. con risarcimento del danno. E' vietata ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della concessione.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

In caso di decesso del concessionario titolare del contratto, potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente irrimediabili familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visura camerale e comunque in tutti i casi solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.

6) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà osservare i seguenti obblighi e doveri:

- non avere a proprio carico cause ostantive o sanzioni che comportino il divieto della capacità di contrattare con la P.A., né procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, non aver presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e previdenziali, nonché delle imposte, tasse ed eventuali canoni e altre spese pregressi nei confronti dell'Amministrazione comunale di Roverè Veronese;
- non risultare iscritto negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inadeguati alla conduzione delle malghe;
- assolvere all'interno della propria azienda tutte le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla vigente normativa in materia;
- applicare i principi e le regole del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, precisando che eventuali violazioni costituiscono grave inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e causa di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di risarcimento dei danni subiti dal Comune;
- garantire sul/i lotto/i un carico costituito da un minimo del 75% con una tolleranza in più o in meno del 5%, dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio così come riportato sul "registro di stalla" e sul "registro dei pascoli" dell'anagrafe zootecnica dell'ULSS e sul modello IV *"dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali"*;
- possedere apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi e patrimoniale per eventuali danni a persone, animali e/o cose che potrebbero essere causati in conseguenza all'esercizio delle attività di alpeggio, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, sollevando l'Ente concedente ed il proprio personale da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, finanziaria ed amministrativa in merito;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le leggi contenute nel bando d'asta ed applicabili sia nazionali che locali (Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii., art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228) ed in particolare le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001;
- sono ammessi all'alpeggio solo bovini DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati TORI, VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc.;
- è vietato abbandonare e bruciare i rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- l'ingresso di animali, cani, etc. nei locali dei fabbricati come baiti, stalle etc.;
- utilizzare integralmente tutta la superficie a pascolo, ricorrendo allo sfalcio delle aree che a fine stagione dovessero risultare poco o non pascolate;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- conservare i confini e i limiti delle superficie pascolative della malghe, non permettendo che si introducano soggetti abusivi o servitù passive di transito o per abbeverare altro bestiame;
- non potranno in alcun caso essere richiesti risarcimenti di danni al Comune per eventuali danni causati al bestiame da predatori, veicoli, malattie infettive, etc.;
- sostenere tutti i costi e le spese, nessuno escluso, inerenti e conseguenti la corretta gestione della malga, fra le quali in particolare la fornitura della corrente elettrica, di acqua, combustibile e carburanti;
- compiere tutti gli interventi di miglioramento sui pascoli e seguire criteri tecnici ed agronomici finalizzati all'ottimale conservazione del cotico erboso e alla valorizzazione del patrimonio pascolativo;
- al termine del periodo all'alpeggio svuotare tutti gli impianti idrici dei fabbricati per evitare che le gelate invernali danneggino tubazioni e altre apparecchiature pulire e sgomberare tutti i fabbricati utilizzati;
- nel caso di decessi di capi, i concessionari dovranno effettuare il corretto smaltimento delle carcasse nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente;
- integrare eventualmente la dieta apportata al bestiame con mangimi specifici per una quantità non superiore al 20% del fabbisogno energetico;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni, ripartiti fra gli utenti in proporzione al carico, necessari per garantire la corretta gestione, conservazione, funzionamento, miglioramento ed efficienza della malga costituita da terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti e stalle) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, chiudende, recinzioni in legno, abbeveratoi, fontane, pozze e vasche di abbeveraggio), così come previsto dagli art. 1575 e seguenti e art. 2153 del Codice Civile nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso;
- utilizzare gli arredi ed attrezzature della malga con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del Codice Civile);
- attenersi ad ogni norma o prescrizione impartita dalle autorità sanitarie e veterinarie, nonché usare correttamente i medicinali come previsto dalle leggi e custodirli in appositi armadi chiusi e tenere aggiornato e disponibile il registro dei trattamenti antibiotici;
- pagare le spese a favore dell'ULSS, necessarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri e delle stalle del bestiame;
- i bovini dovranno possedere obbligatoriamente i certificati sanitari di vaccinazione ed prevenire la diffusione dell'IBR:
 - introducendo esclusivamente capi provenienti da allevamenti indenni o negativi ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi effettuata da non più di 30 giorni o vaccinati da non più di 60 giorni;
 - l'esito degli accertamenti sierologici e/o le date degli interventi vaccinali dovranno essere riportati sul Mod. 7 del D.P.R. 320/1954 o nel QUADRO E della dichiarazione di provenienza degli animali riportato nel Mod. 4 integrato;
 - in alternativa potrà essere utilizzato il Mod. 2/33 e la documentazione dovrà essere vistata dalla locale Azienda sanitaria;
- migliorare i pascoli mediante estirpazione della flora infestante (radici, piante, arbusti, erbe infestanti, cespugli, rovi etc.), prima della fioritura delle stesse;
- tenere sempre a disposizione i documenti comprovanti la proprietà dei capi presenti in malga, in quanto il personale del Comune e le Forze dell'ordine potranno effettuare le necessarie verifiche, controlli e punire a norma di legge gli eventuali trasgressori;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- fornire tutti i materiali, beni, attrezzature di lavorazione ed eventuali arredi integrativi dei locali della malga;
- stoccare le deiezioni prodotte nelle concimaie presenti nelle malghe, nel rispetto delle prescrizioni fornite dalle autorità competenti e delle norme in materia di gestione e di utilizzazione degli effluenti zootecnici ed in particolare:
 - non asportare gli effluenti zootecnici prodotti e accumulati nelle concimaie;
 - al termine di ogni stagione di monticazione, dovranno essere dispersi nei pascoli con le modalità stabilite nel verbale di consegna;
 - tenere in perfetto stato di efficienza le concimaie garantendone la perfetta pulizia e lo svuotamento, salvaguardando la pulizia ed il decoro degli spazi aperti;
- mantenere il carico di bestiame all'interno del perimetro della propria malga;
- evitare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, vietando il concentramento e lo stazionamento degli animali in aree che presentano danneggiamento al cotico erboso a causa del calpestio;
- utilizzare esclusivamente bestiame asciutto ai fini di una migliore utilizzazione di foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio, con obbligo di pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio dei bovini da una zona all'altra;
- custodire il bestiame all'interno della propria malga in condizioni di sicurezza e consentire il passaggio di altri concessionari da una zona all'altra;
- non eseguire interventi di conservazione, trasformazione o migliorie eccedenti quelli di propria competenza e ove fossero eseguite, il Comune potrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, ovvero di acquisire le opere effettuate dall'affittuario senza dover corrispondere allo stesso alcun indennizzo;
- dare compimento e continuare alle misure agro-ambientali di durata pluriennale di cui ai Regolamenti CE e misure P.S.R. Veneto, qual'ora il precedente affittuario abbia assunto i relativi impegni vincolanti;
- durante la monticazione delle malghe, i concessionari sono civilmente responsabili indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni cagionati ai terreni, fabbricati e altre strutture in connessione con l'esercizio delle attività;

L'esecuzione di eventuali nuovi interventi e l'installazione di ulteriori attrezzature con oneri a carico del Concessionario e che si rendessero necessari per migliorare la conduzione della malga, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dal Comune. Al termine del periodo contrattuale i complessi malghivi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati concessi, salvo le normali condizioni d'uso, di deterioramento e di ammortamento tipiche dei materiali. Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto di intervenire sulle strutture malghive per effettuare interventi di manutenzione straordinaria durante il periodo di monticazione, senza che lo stesso affittuario possa avanzare obiezioni o alcuna pretesa, rinunciando esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto ad ogni azione di riserva, rimborso, richiesta danni o modifica del canone di locazione.

7) SPESE DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e i costi per la fornitura di acqua e di energia elettrica, in base ai conteggi riepilogativi predisposti dal Comune sulla base delle bollette. Gli oneri sono ripartiti fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

Il Concessionario si impegna a versare la propria quota spese, improrogabilmente entro i termini richiesti dal Comune. Nel caso d'inadempienza l'Ente avrà diritto di avvalersi utilizzando la garanzia annuale e/o la cauzione contrattuale.

8) CONSEGNA DELLE MALGHE

All'inizio della stagione monticatoria l'Ente concedente chiederà al personale della Comunità Montana della Lessinia, per quanto di competenza, la consegna primaverile delle malghe assistito nelle operazioni dai rappresentanti del Comune e alla presenza dei concessionari della malga e che in caso di assenza non sarà consentito effettuare il carico del bestiame. Il complesso malghivo dovrà essere assegnato nel medesimo stato di cui alla riconsegna con particolare riguardo alla pulizia ed in particolare provvederà alla consegna dei fabbricati, della mobilia, del materiale e delle attrezzature in dotazione alla malga, nonché ad indicare i confini del comprensorio malghivo concesso, l'eventuale luogo di deposito degli attrezzature dopo la monticazione e infine alla percentuale di tolleranza del carico. Il personale della Comunità Montana della Lessinia redigerà un apposito verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti nel quale saranno precisati e quantificati le lavorazioni da eseguirsi a carico del concessionario utili per la corretta monticazione della malga ed in particolare:

- il miglioramento pascoli;
- la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei fabbricati;
- il miglioramento idrico;
- la miglioria alla viabilità;

All'atto della consegna stagionale l'Ente concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati, delle infrastrutture e dei relativi impianti per la fornitura di acqua e di energia elettrica.

9) RICONSEGNA DELLA MALGA

Alla fine di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana della Lessinia effettuerà, con l'assistenza dei rappresentanti dell'Ente concedente la riconsegna autunnale della malga, redigendone l'apposito verbale. Nello stesso atto, sulla base delle prescrizioni impartite nella consegna, saranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario. L'entità della spesa relativa ai lavori non eseguiti verranno calcolate in giornate operaio in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali e la somma totale sarà computata a carico dei medesimi affittuari, mediante rivalsa sulla cauzione annuale di cui al punto 12. All'atto della riconsegna, inoltre verrà eventualmente indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario per il deposito a proprio ed esclusivo rischio, delle attrezzature di proprietà.

10) ANTICIPO O PROROGA DELLA MONTICAZIONE

In base all'andamento climatico e meteorologico della stagione, nonché delle condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive, l'Ente concedente potrà chiedere alla struttura Forestale regionale di Verona e per conoscenza alla Comunità Montana della Lessinia, apposito parere circa la possibilità di anticipare o prorogare il periodo di monticazione. L'Ente proprietario avrà la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio aggiuntivo.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

11) CAUZIONE ANNUALE

In conformità all'art. 15 - comma 2 del Disciplinare tecnico-economico di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997, il Concessionario a garanzia degli adempimenti di conduzione della malga assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, dovrà costituire obbligatoriamente con le forme e le modalità indicate nel bando d'asta, un deposito cauzionale pari al 20% (ventipercento) del canone annuo di concessione, che dovrà restare valido per tutta la durata contrattuale ed eventualmente rinnovabile, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune in caso di mancata esecuzione parziale o totale delle lavorazioni a carico del Concessionario. La cauzione versata non sarà fruttifera ed il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta. Infine la garanzia deve essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

12) GARANZIA CONTRATTUALE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario dovrà costituire con le forme e le modalità indicate nel bando d'asta apposita garanzia anche tramite polizza fideiussoria assicurativa a bancaria, pari alla prima annualità del canone di affitto, valida fino alla scadenza dei termini contrattuali, eventualmente rinnovabile e rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione versata non sarà fruttifera, il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta e sarà restituita ad avvenuta verifica dell'adempimento delle obbligazioni del contratto ed in caso di inottemperanza sarà incamerata dal Comune. Infine detta dovrà essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

13) STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione in locazione sarà stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971 così come modificato dall'art. 45, comma 1 della Legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- durata della concessione;
- determinazione del canone di concessione;
- modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;
- modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii..

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

Tutte le spese per la stipula del contratto (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria per rogito segretario comunale, etc.), sarà totalmente a carico dei concessionari, i quali dovranno anche a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'Ufficio tecnico una copia originale con gli estremi di registrazione dell'atto. Il Comune, per preminenti motivi, cause e ragioni di pubblico interesse, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali, si riserva inoltre in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza, la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione in affitto delle malghe e risolvere i contratti con effetto immediato, dandone avviso ai locatari con raccomandata A.R. o P.E.C.

14) RECESSO E DISDETTA ANTICIPATA DAL CONTRATTO

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione (tranne per morte dello stesso), obbligandosi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. In caso di recesso anticipato del contratto, al momento della richiesta il concessionario dovrà rimborsare al Comune come danno, le seguenti percentuali sul canone annuale:

- entro il 1° ANNO, il 25% (venticinque/00);
- dopo il 1° ANNO il 20% (venti/00);
- negli anni successivi fino al 3° ANNO il 5% (cinque/00).

Nel caso di mancato versamento il Comune incamererà la stessa somma rivalendosi sulla cauzione contrattuale. Inoltre, in caso di recesso anticipato, l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, riservandosi a propria e insindacabile discrezionalità, la facoltà in ordine di priorità:

- chiedere ai concessionari della stessa malga di subentrare nel contratto allo stesso prezzo di aggiudicazione;
- indire un nuovo procedimento di gara;
- scorrere la graduatoria dell'asta originaria.

15) RISOLUZIONE ESPRESSA E DECADENZA DEL CONTRATTO

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti, il Comune ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 (trenta) giorni e decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto con richiesta di risarcimento degli eventuali danni. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i contratti si risolvono di diritto, nel caso in cui non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- avere in proprietà, almeno il 75% (settantacinque/00) dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio come riportato nel "registro di stalla" e nell'anagrafe zootecnica dell'ULSS con il registro dei pascoli ed il modello IV "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*";
- obbligo di mantenere inalterata la superficie pascoliva;
- utilizzo e sfruttamento diverso delle malghe come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.;
- mancato versamento per due volte consecutive del canone annuo entro i termini stabiliti dal contratto;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- gravi violazioni, inefficienza o negligenza nella gestione della malga;
- frode, mancata osservanza delle condizioni contrattuali, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- accertati reati di evasione fiscale, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, scioglimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e di pignoramento o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto o sub-concessione;

16) PENALITA' E SANZIONI

Se durante il periodo contrattuale, fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto riportato nel presente capitolato e nelle disposizioni da esso richiamate, si applicheranno le seguenti penalità, indicative e non esaustive, pari a € 500,00 (CINQUECENTO/00) per ogni inadempienza,:

- abbandono o bruciamento di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- ingresso e pascolamento di tori, vitelli equini, caprini, ovini, etc.;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali di consegna e di riconsegna;
- anticipo e posticipo della monticazione non preventivamente autorizzate;
- mancato versamento di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, di tasse, imposte, altre somme e spese, etc.;
- violazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- mancato svuotamento delle concimaie dopo la stagione monticatoria;

La contestazione delle penalità comminata dalle Forze dell'Ordine e dagli agenti della Comunità Montana della Lessinia, sarà comunicata dal Comune al concessionario tramite raccomandata AR o PEC, il quale avrà un tempo massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, per provi rimedio, oppure presentare le proprie controdeduzioni, ovvero infine versare la somma tramite bonifico bancario sulla tesoreria. Il Comune, decorsi i sopra citati termini e fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla cauzione annuale o sulla garanzia contrattuale, le quali in qualsiasi caso dovranno essere reintegrate entro i successivi quindici giorni successivi alla data del prelievo.

17) VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, si riserva a mezzo dei propri incaricati e delle Forze dell'Ordine, di vigilare sul buon andamento del pascolamento e sulla corretta gestione del rapporto contrattuale, effettuando in qualsiasi momento opportuni controlli e verifiche tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa della locazione e segnalando tempestivamente le eventuali mancanze. Qualora la gestione sia svolta in difformità rispetto alle disposizioni del presente capitolato, il Comune intimerà al concessionario un termine perentorio entro il quale provvedere all'eliminazione delle irregolarità contestate.

18) CONTROVERSIE

Ogni contestazione e controversia derivante e conseguente il presente atto e che non si sia potuta risolvere di comune accordo per via bonaria o amministrativa tra le parti, saranno concluse in sede civile e attribuite al competente Foro giudiziario di Verona.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

19) INDENNITA' DA MIGLIORAMENTI

Parte concessionaria/affittuaria rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa in ipotesi derivante da eventuali miglioramenti apportati al cespite immobiliare.

20) NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rinvia alla Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 e ss.mm.ii., Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii., art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228 ed in particolare le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001, per quanto applicabile anche al d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e infine alle disposizioni contenute nel Codice Civile, altre leggi e regolamenti comunali vigenti e applicabili alla materia in fattispecie. Il Concessionario è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati dall'Ente e la violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà svolto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016. Per i dati personali forniti non esatti e non veri, i Concessionari esonerano il Comune da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia, le informazioni, i dati, i documenti, immessi nel sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione dei contratti di affitto, potranno essere utilizzati dal Comune e messi a disposizione di altre PA persone fisiche e giuridiche.

Timbro Ditta e firma Titolare


.....

MALGA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMITA "MARIANETTO"

PREMESSA

Il Comune di Roverè Veronese è proprietario della struttura malghiva denominata "MARIANETTO" quale bene di uso civico, intesa come un complesso organico e funzionale di terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti, stalle e depositi) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, chiudende, recinzioni in legno, abbeveratoi, fontane, pozze e vasche di abbeveraggio). E' stata determinata l'area adibita a pascolo da quelle ad altri usi del suolo, con suddivisione in modo dettagliato al fine di rispondere alla necessità di equiparare l'estensione delle proprietà finalizzate alle eventuali domande di finanziamento riguardanti gli aiuti e le misure agro-ambientali di durata pluriennale di cui ai Regolamenti CE e misure P.S.R. Veneto.

Descrizione	Tara	Malga Marianetto
Pascolo senza tara	0%	19,98
Pascolo magro arborato, cespugliato, pascolato tara 20%	20%	3,00
Pascolo magro arborato, pascolato con tara 50%	50%	1,04
Alpeggio non pascolato	0%	0,00
Alpeggio pascolato con tara 20%	20%	0,00
Alpeggio pascolato con tara 50%	50%	0,00
Totale superficie a pascolo (Ha)		24,02



Descrizione della classificabilità	Estensione Ha	%
PASCOLO SENZA TARA	19,98	83
PASCOLO MAGRO ARBORATO - CESPUGLIATO PASCOLATO TARA 20%	3,00	12
PASCOLO MAGRO ARBORATO PASCOLATO CON TARA 50%	1,04	4
ALPEGGIO NON PASCOLATO	0,00	0
ALPEGGIO PASCOLATO CON TARA 20%	0,00	0
ALPEGGIO PASCOLATO CON TARA 50%	0,00	0
Totale superficie pascolativa	24,02	100
Totale superficie boschiva	4,85	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLA MALGA	29,90	